

***Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto della Banca: 1, 8, 11, 13, 14, 15, 23 e 24 e proposta di inserimento in Statuto dell'articolo 8-bis; deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Signori Azionisti,

in questa Assemblea siete chiamati, in sede straordinaria, ad esaminare alcune proposte di revisione dello statuto.

**1. Motivazioni delle variazioni proposte**

La normativa applicabile alle società quotate è stata di recente interessata da significativi cambiamenti in relazione all'entrata in vigore della Legge n. 120 del 12 luglio 2011 (L. 120/2011) volta ad assicurare un'adeguata presenza di esponenti del genere meno rappresentato negli organi sociali delle società quotate che richiede taluni interventi sullo statuto sia con riguardo ai criteri di riparto, sia alle modalità di formazione delle liste, sia ai criteri suppletivi sia ai casi di sostituzione in corso di mandato.

Ulteriori e più recenti novità sono state introdotte con il D.lgs del 18 giugno 2012, n. 91 (D.lgs 91/2012) recante modifiche ed integrazioni al D.lgs 27 gennaio 2010, n. 27, in materia di esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Tali interventi hanno avuto impatto sia sul codice civile sia sul Testo Unico della Finanza e richiedono alcuni adeguamenti statutari.

Talune opzioni presenti nella Procedura di Banca Profilo per la gestione di Operazioni con Parti correlate e soggetti ad esse connessi, richiedono – per essere attivate – specifiche previsioni statutarie in tale senso.

L'articolo 144-sexies del Regolamento Emittenti Consob è stato modificato con delibera n. 17592 del 14 dicembre 2010 con riferimento al termine per la presentazione di liste per la nomina del Collegio Sindacale in caso di presentazione di una sola lista ovvero di liste collegate. Tale modifica è entrata in vigore il 22.01.2011 e ne era in programma il recepimento in occasione della prima rivisitazione utile dello statuto.

Si propone inoltre l'espunzione dallo Statuto del nome abbreviato della Banca, mai utilizzato.

Il progetto di modifiche statutarie illustrato nella presente Relazione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 24 gennaio 2013 con delega disgiunta al Presidente e all'Amministratore Delegato ad apportare al progetto le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie od opportune in relazione ad eventuali richieste formulate dalla Banca d'Italia nell'ambito dell'istruttoria da condursi ai fini del rilascio del provvedimento di accertamento ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 21.03.2007 e conseguentemente trasmesso all'Organo di Vigilanza in data 25.01.2013.

Con Provvedimento n. 0304458/13 del 26.03.2013 Banca d'Italia ha comunicato di aver accertato ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 385/93 che le modifiche statutarie proposte non contrastano con il principio di sana e prudente gestione.

A seguire sono sinteticamente descritte le variazioni in commento.

#### Articolo 1

L'articolo 1 dello Statuto della Società indica quale forma abbreviata della denominazione della Banca il termine PROFILOBANK S.p.A. Posto che tale formulazione è da sempre inutilizzata, il Consiglio di Amministrazione ne propone l'espunzione dal testo statutario.

#### Articolo 8

Il d.lgs 91/2012 ha modificato l'art. 126-bis del D.lgs 58/98 (TUF) introducendo la possibilità per i soci che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale di presentare, in aggiunta all'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, **proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea**. Il vigente articolo 8 dello Statuto Sociale recepisce il previgente dettato dell'articolo 126-bis TUF. Se ne propone pertanto l'adeguamento al novellato testo normativo.

#### Articolo 11

Il d.lgs 91/2012 ha introdotto il comma 6 all'art. 135-novies TUF relativamente alla rappresentanza in assemblea, stabilendo che *“La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”*

L'articolo 21 comma 2 del D.lgs 7.03.2005 nr. 82 richiamato dal novellato articolo 135-novies TUF reca la disciplina dei documenti informatici firmati elettronicamente e, in particolare, mediante firma elettronica avanzata, qualificata o digitale conferendo agli stessi l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del c.c. per la scrittura privata.

Il Consiglio di Amministrazione propone di integrare coerentemente l'articolo 11 dello Statuto Sociale indicando che la delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto con firma digitale.

#### Articolo 13

Il d.lgs 91/2012 ha modificato – *inter alia* - il secondo periodo dell'articolo 2369 del c.c. nel senso di prevedere che *“salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l'assemblea ordinaria le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonché dall'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste*

*dal settimo comma del presente articolo.*” Rispetto alla norma originariamente inserita in recepimento della direttiva su alcuni diritti degli azionisti, l’unica convocazione dell’assemblea per le società quotate non è più una facoltà, bensì un obbligo, salvo che lo statuto disponga diversamente (*opt-out*).

L’adeguamento al nuovo articolo 2369 c.c. può prevedere (i) il mantenimento di più convocazioni e la conseguente eliminazione della facoltà del Consiglio di convocare l’assemblea in unica convocazione ovvero (ii) prevedere che l’assemblea si tenga in unica convocazione.

Sul tema si rammenta che in occasione dell’adeguamento statutario alla legge di recepimento di alcuni diritti degli azionisti (aprile 2011) che aveva modificato l’articolo 2369 del codice civile stabilendo che lo statuto delle società quotate potesse escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima, la scelta effettuata fu di mantenere il riferimento a più convocazioni e di rimettere al Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisasse l’opportunità, la facoltà di stabilire che l’Assemblea si tenesse in un’unica convocazione.

Tenuto conto di ciò, dovendo effettuare in materia una precisa scelta a livello statutario il Consiglio di Amministrazione propone di optare per la possibilità di plurime convocazione.

#### **Articoli 14 e 15**

Con la L. 120/2011 il Legislatore ha integrato l’art. 147-ter TUF, completando il regime del voto di lista con la previsione che la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avvenga in modo che le regole di riparto siano tali da assicurare l’equilibrio tra generi.

La nuova disciplina si applica ai rinnovi degli organi di amministrazione successivi ad un anno dall’entrata in vigore della L. 120/2011: sono dunque interessate le società che eleggeranno i propri organi a partire dal 12 agosto 2012. Il criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi; decorso questo arco temporale, la rappresentanza di genere all’interno degli organi sociali torna ad essere una libera determinazione del singolo emittente. In applicazione della nuova disciplina almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione delle società interessate deve essere espressione del genere meno rappresentato; in sede di primo mandato è tuttavia prevista la quota di almeno un quinto. L’arrotondamento andrà sempre effettuato per eccesso.

Al riguardo si segnala che, nonostante il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo sia intervenuto prima del predetto termine del 12 agosto 2012, con 3 Consiglieri donne su 11 Consiglieri, l’organo amministrativo risulta già allineato ai principi della disciplina sull’equilibrio fra i generi, offrendo al genere meno rappresentato un quinto dei posti.

L’operatività del nuovo sistema di elezione di Consiglieri richiede un’apposita previsione statutaria che sancisca modalità di elezione idonee ad assicurare l’equilibrio tra i generi. Le società possono quindi godere

di un'ampia libertà nel delineare i contenuti delle clausole statutarie. La libertà statutaria incontra un unico limite nella disciplina Consob che non consente agli emittenti di imporre il rispetto del criterio di riparto tra generi alle liste che presentino un numero di candidati inferiore a 3.

Con riguardo all'organo amministrativo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter TUF e 144-undecies del Regolamento Emittenti, le modifiche necessarie si pongono su tre differenti livelli, dovendo lo statuto esplicitamente prevedere: (i) il criterio di riparto; (ii) le modalità di formazione delle liste e (iii) i casi di sostituzione in corso di mandato.

Nell'elaborare le proposte di intervento sullo statuto, si è optato per un approccio semplice in coerenza con la compagine sociale che ha in Arepo BP S.p.A. l'azionista di controllo di diritto.

Il Consiglio di Amministrazione propone quindi di inserire un inciso all'art. 14, c. 1 dello statuto inerente il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione nel quale precisare che gli esponenti del genere meno rappresentato devono essere almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Con riferimento alla modalità di formazione delle liste e criteri suppletivi, tenuto anche conto delle linee guida Assonime in materia, si propone di modificare l'articolo 15 dello Statuto prevedendo una clausola dal tenore generale di rispetto dell'equilibrio di genere e che rinvii all'avviso di convocazione l'indicazione di specifiche modalità operative per garantire il raggiungimento della diversità di genere nel rapporto imposto dal legislatore. Ciò in particolare tenuto conto del fatto che, anche alla luce dell'esperienza applicativa, l'avviso di convocazione è divenuto il mezzo di comunicazione privilegiato per consentire a tutti gli azionisti l'esercizio consapevole ed informato dei propri diritti.

Con riferimento all'indicazione di criteri suppletivi per l'individuazione dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione la soluzione prospettata è quella di proporre, una volta stabilita la graduatoria secondo un ordine decrescente, la sostituzione dell'ultimo degli eletti con il primo dei soggetti non eletti, appartenente al genere meno rappresentato, tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In mancanza di candidati idonei all'interno della medesima lista, al fine di non alterare l'equilibrio tra liste, si propone che il sostituto sia nominato, a maggioranza, dall'assemblea.

L'ultimo adeguamento statutario richiesto riguarda i casi di sostituzione in corso di mandato. Nel caso in cui si verifichi una delle situazioni che determina la decadenza del rappresentante eletto o, più in generale, venga meno il rapporto tra generi imposto dal legislatore, lo statuto, in ottemperanza della disposizione normativa in commento, deve contemplare clausole che consentano sostituzioni che garantiscano il mantenimento del limite numerico di genere.

## **Articoli 23 e 24**

La previsione di esponenti del genere meno rappresentato è richiesta anche con riguardo all'organo di controllo. La L. 120/2011 estende infatti il principio del riparto tra generi all'interno della disciplina dedicata al Collegio Sindacale (art. 148 TUF) mediante introduzione di un nuovo comma.

Nel caso del Collegio Sindacale, l'efficacia del regime transitorio (1/5° in occasione del primo rinnovo) è limitata alle sole società interessate dalla norma che abbiano un Collegio Sindacale composto da un numero di cinque (o più) membri. In tutti i casi in cui il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci, il rappresentante del genere mancante sarà in ogni caso almeno uno. Resta, ovviamente, valido il criterio di arrotondamento per eccesso.

Con riguardo al Collegio Sindacale, la nuova formulazione dell'art. 148 TUF si limita a richiedere che l'atto costitutivo stabilisca il riparto dei componenti in modo che il genere meno rappresentato sia in rapporto di un terzo rispetto al numero dei membri effettivi del Collegio Sindacale (fermo restando il regime transitorio secondo quanto sopra precisato).

Analogamente a quanto illustrato con riferimento al Consiglio di Amministrazione, le società interessate dalla disciplina sono chiamate ad arricchire le clausole statutarie dedicate alla procedura di nomina del Collegio Sindacale, introducendo modifiche volte a favorire la presentazione di liste con candidati di entrambi i generi.

Gli interventi statuari proposti in materia di *riparto* e di *criteri suppletivi* ricalcano dunque quelli già illustrati con riferimento al Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento al tema delle *sostituzioni in corso di mandato*, l'art. 148 TUF si limita a prevedere che il riparto dei membri del Collegio Sindacale sia effettuato in modo tale che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del Collegio stesso, ma nessun riferimento è fatto dalla legge ai membri supplenti. Cionondimeno si ritiene che il rapporto tra generi debba essere garantito per tutta la durata del mandato e, quindi, anche nei casi di sostituzione dei sindaci. In proposito, si propone di inserire all'articolo 24 dello statuto una previsione che richieda di selezionare i supplenti tra esponenti del genere meno rappresentato, così da garantire il mantenimento del rapporto prescritto dalla normativa anche in caso di sostituzione in corso di mandato. Dal momento che non è dato conoscere *ex ante* il genere meno rappresentato, si propone di richiedere l'inserimento nella sezione II della lista relativa ai sindaci supplenti di un esponente di ciascuno dei due differenti generi. Ulteriori interventi sono proposti nell'ambito della disciplina statutaria della sostituzione dei Sindaci per garantire il rispetto dell'equilibrio fra generi.

#### **Articolo 24**

L'articolo 144-sexies del Regolamento Emittenti Consob è stato modificato con delibera n. 17592 del 14 dicembre 2010 con riferimento al termine per la presentazione di liste per la nomina del Collegio Sindacale in caso di presentazione di una sola lista ovvero di liste collegate, portato dai 5 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste ai 3 giorni successivi alla scadenza del termine per la

presentazione delle liste. La modifica statutaria è di mero adeguamento del testo al termine dell'articolo 144-sexies del predetto Regolamento Consob.

Ferme le altre modifiche dell'articolo 24 dello statuto connesse con la nuova disciplina sull'equilibrio fra i generi, di cui *infra*, l'intervento riguarda il comma 16 del citato articolo.

#### **Articolo 8-bis**

La disciplina delle operazioni con parti correlate è stata organicamente rivista a seguito dell'emanazione da parte della Banca d'Italia, in data 12 dicembre 2011, del 9° aggiornamento della Circolare n. 263/2007 che si affianca, per le banche quotate alle regole definite dalla Consob in attuazione dell'articolo 2391-bis del codice civile. A fronte di tale aggiornamento il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo del 21 dicembre 2012, previo parere favorevole reso dal Comitato Controllo e Rischi e dal Collegio Sindacale ha adottato una nuova procedura in materia.

Talune opzioni presenti nella Procedura con riferimento alle delibere concernenti operazioni con soggetti collegati di maggiore rilevanza (i) di competenza assembleare ovvero (ii) sottoposte dal Consiglio all'Assemblea, in presenza del parere negativo del Comitato Controllo e Rischi richiedono – per essere attivate – specifiche previsioni statutarie in tale senso.

In attuazione dell'art. 11, commi 2 e 3 del Regolamento Consob sulle Parti Correlate del 12 marzo 2010 come successivamente modificato, la Procedura adottata in materia dalla Banca, prevede in caso di un'operazione di maggiore rilevanza di competenza assembleare in presenza di un avviso contrario del Comitato Controllo e Rischi che la stessa possa essere approvata dall'assemblea solo se la maggioranza dei soci non correlati esprime voto favorevole all'operazione medesima (meccanismo cd. del *whitewash*), laddove statutariamente consentito.

In attuazione dell'art. 8, comma 2 del Regolamento Consob sulle Parti Correlate del 12 marzo 2010 come successivamente modificato, la Procedura adottata in materia dalla Banca, prevede che il Consiglio di Amministrazione possa approvare le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario del Comitato Controllo e Rischi, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5) del c.c. se la maggioranza dei soci non correlati esprime voto favorevole all'operazione medesima (meccanismo cd. del *whitewash*), ferme le previsioni statutarie richieste dalla legge.

Al riguardo si rammenta che l'articolo 2364 comma 1 numero 5 prevede che l'assemblea *“delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento degli atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.”*

Tenuto conto di quanto illustrato, si propone di integrare lo statuto inserendo dopo l'articolo 8 un nuovo articolo 8-bis al titolo III dedicato all'assemblea. L'inserimento dell'articolo 8-bis consente di evitare la rinumerazione di tutti i successivi articoli dello statuto.

## 2. Esposizione a confronto degli articoli di cui si chiede la modifica

Il raffronto comparativo del testo degli articoli dello Statuto Sociale di cui si propone la modifica con il testo che si sottopone alla vostra approvazione è contenuto nella proposta di delibera che segue.

## 3. Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine all'eventuale ricorrenza del diritto di recesso

Il Consiglio di Amministrazione non ritiene che le modifiche statutarie sopra descritte attribuiscono ai soci il diritto di recesso di cui all'articolo 2437 del codice civile.

\*\*\*\*\*

Si riporta qui di seguito la proposta di delibera per l'Assemblea dei soci convocata il 29 aprile 2013 in prima convocazione e il 30 aprile 2013 in seconda convocazione, nella materia posta al primo ed unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

*“Signori Azionisti, se d'accordo con le proposte illustrate, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni: L'Assemblea Straordinaria di Banca Profilo S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

### **delibera**

- I. di modificare, come nel seguito illustrato, gli articoli **1, 8, 11, 13, 14, 15, 23, 24** dello Statuto della Banca e di inserire in Statuto l'articolo **8-bis**.

*Il testo degli articoli oggetto della modifica dello Statuto della Banca è di seguito riportato, con evidenza degli emendamenti introdotti, così come è riportato il testo dell'articolo 8-bis, di cui si propone l'inserimento in Statuto.*

Testo Vigente	Nuovo Testo
<b>Articolo 1</b> La società si denomina <b>BANCA PROFILO S.p.A.</b> (in forma abbreviata PROFIOBANK S.p.A.)	<b>Articolo 1</b> La società si denomina <b>BANCA PROFILO S.p.A.</b> (in forma abbreviata PROFIOBANK S.p.A.)

Testo Vigente Articolo 8	Nuovo Testo Articolo 8
<p>L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.</p> <p>L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>L'Assemblea potrà altresì essere convocata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal Collegio Sindacale o anche da solo due dei suoi componenti,</li> <li>- su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, ai sensi dell'art. 2367 c.c., rispettate le previsioni di cui alla citata norma.</li> </ul> <p>I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro 5 giorni per le assemblee convocate (a) ai sensi degli articoli 2446, 2447 del Codice Civile; (b) ai sensi dell'art. 2487 del Codice Civile; e (c) per l'adozione delle delibere previste ai sensi dell'art. 104 del D.lgs n. 58/98, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.</p> <p>Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al presente articolo è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero almeno 7 giorni prima nel caso di assemblea convocata ai sensi del punto (c) che precede.</p> <p>L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dalla relazione sulle materie all'ordine del giorno, predisposta dagli amministratori in occasione di ogni assemblea, ai sensi delle disposizioni previste nel D.lgs n. 58/98</p>	<p>L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.</p> <p>L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>L'Assemblea potrà altresì essere convocata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal Collegio Sindacale o anche da solo due dei suoi componenti,</li> <li>- su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, ai sensi dell'art. 2367 c.c., rispettate le previsioni di cui alla citata norma.</li> </ul> <p>I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro 5 giorni per le assemblee convocate (a) ai sensi degli articoli 2446, 2447 del Codice Civile; (b) ai sensi dell'art. 2487 del Codice Civile; e (c) per l'adozione delle delibere previste ai sensi dell'art. 104 del D.lgs n. 58/98, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, <b><u>ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.</u></b></p> <p>Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al presente articolo <b><u>o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno</u></b> è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero almeno 7 giorni prima nel caso di assemblea convocata ai sensi dei punti <b><u>(a), (b) e (c)</u></b> che precedono. <b><u>Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 125-ter, c. 1 del d.lgs 58/98, contestualmente alla notizia della presentazione.</u></b></p> <p><b><u>Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.</u></b></p> <p>L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dalla relazione sulle materie all'ordine del giorno, predisposta dagli amministratori in occasione di ogni assemblea, ai sensi delle disposizioni previste nel D.lgs n. 58/98.</p>



Testo Vigente	Nuovo Testo
<b>Articolo 11</b>	<b>Articolo 11</b>
<p>Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, alle condizioni e termini previsti dalle leggi e dalle disposizioni regolamentari vigenti; tale delega potrà essere notificata elettronicamente mediante posta elettronica certificata e mediante le eventuali ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p><b>OMISSIS</b></p>	<p>Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, alle condizioni e termini previsti dalle leggi e dalle disposizioni regolamentari vigenti; <u>La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82.</u> Tale <u>La</u> delega potrà essere notificata elettronicamente mediante posta elettronica certificata e mediante le eventuali ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p><b>OMISSIS</b></p>

Testo Vigente	Nuovo Testo
<b>Articolo 13</b>	<b>Articolo 13</b>
<p>L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria possono tenersi a seguito di più convocazioni.</p> <p>L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera validamente con la maggioranza del capitale. In seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato dagli intervenuti, qualunque sia la percentuale di tale capitale.</p> <p>L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, si costituisce con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, salvo diverse disposizioni di legge. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Nelle convocazioni successive alla seconda, l'assemblea straordinaria è costituita con la presenza di almeno un quinto del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria sia l'Assemblea straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione, si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.</p> <p>Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e le azioni per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astensione per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.</p>	<p>L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria possono tenersi a seguito di più convocazioni.</p> <p>L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera validamente con la maggioranza del capitale. In seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato dagli intervenuti, qualunque sia la percentuale di tale capitale.</p> <p>L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, si costituisce con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, salvo diverse disposizioni di legge. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Nelle convocazioni successive alla seconda, l'assemblea straordinaria è costituita con la presenza di almeno un quinto del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</p> <p><del>Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria sia l'Assemblea straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione, si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.</del></p> <p>Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e le azioni per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astensione per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.</p>

Testo Vigente	Nuovo Testo
Articolo 14	Articolo 14
<p>La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 9 (nove) a 13 (tredici) membri eletti dall'Assemblea.</p> <p>La determinazione dei membri del Consiglio spetta all'Assemblea al momento della nomina.</p> <p>Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, che scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D.lgs 58/1998.</p> <p>Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'Amministratore.</p> <p>Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa vigente, devono possedere tale requisito.</p>	<p>La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 9 (nove) a 13 (tredici) membri eletti dall'Assemblea, <u>di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</u></p> <p>La determinazione dei membri del Consiglio spetta all'Assemblea al momento della nomina.</p> <p>Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, che scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D.lgs 58/1998.</p> <p>Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'Amministratore.</p> <p>Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa vigente, devono possedere tale requisito.</p>

Testo Vigente Articolo 15	Nuovo Testo Articolo 15
<p><b>OMISSIS</b></p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un <i>curriculum vitae</i> riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;</p> <p>b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al settimo comma del presente articolo. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge.</p> <p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.</p>	<p><b>OMISSIS</b></p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un <i>curriculum vitae</i> riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.</p> <p><b><u>Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Nell'avviso di convocazione possono essere specificate eventuali ulteriori modalità di composizione e funzionamento delle liste al fine di garantire il rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione della Società.</u></b></p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;</p> <p>b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al settimo comma del presente articolo. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge.</p> <p><b><u>Qualora all'esito delle votazioni non risultino rispettate le proporzioni di legge nel rapporto tra generi, si procederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo, appartenente al genere più rappresentato, con il primo candidato elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio fra generi non risulta raggiunto neppure con il metodo illustrato dello scorrimento all'interno della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, si applica il comma successivo del presente articolo.</u></b></p> <p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, <b><u>ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi</u></b></p>

<p>Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;</p> <p>b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge, senza voto di lista.</p> <p>In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio verrà a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intenderà automaticamente decaduto con effetto dal giorno della sua ricostituzione.</p> <p>Per la revoca degli Amministratori si osservano le disposizione di legge.</p>	<p><b>rappresentati.</b></p> <p>Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;</p> <p>b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge, senza voto di lista.</p> <p>In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente <b><u>e in modo da garantire il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</u></b></p> <p>Se nel corso dell'esercizio verrà a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intenderà automaticamente decaduto con effetto dal giorno della sua ricostituzione.</p> <p>Per la revoca degli Amministratori si osservano le disposizione di legge.</p>
--	--

<b>Testo Vigente</b>	<b>Nuovo Testo</b>
<p align="center"><b>Articolo 23</b></p> <p>L'assemblea nomina il Collegio sindacale costituito da tre Sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e da due Sindaci supplenti, determinandone la retribuzione.</p> <p><b>OMISSIS</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 23</b></p> <p>L'assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e da due Sindaci supplenti, determinandone la retribuzione.</p> <p><b><u>Al fine di garantire l'equilibrio tra i generi, gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</u></b></p> <p><b>OMISSIS</b></p>

Testo Vigente Articolo 24	Nuovo Testo Articolo 24
<p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>La lista, che reca i nominativi di uno o più candidati, contrassegnati da un numero progressivo, indica se la singola candidatura è presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.</p> <p>L'elezione con voto di lista di un membro effettivo del Collegio Sindacale da parte dei soci di minoranza avviene ai sensi della normativa applicabile.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p>La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'Emittente.</p> <p>Ogni Azionista, gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge o regolamento applicabile o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa anche regolamento applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste), un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, nonché dichiarano gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 2400 codice civile.</p>	<p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>La lista, che reca i nominativi di uno o più candidati, contrassegnati da un numero progressivo, indica se la singola candidatura è presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.</p> <p>L'elezione con voto di lista di un membro effettivo del Collegio Sindacale da parte dei soci di minoranza avviene ai sensi della normativa applicabile.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p>La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'Emittente.</p> <p>Ogni Azionista, gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge o regolamento applicabile o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa anche regolamento applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste), un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, nonché dichiarano gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 2400 codice civile.</p> <p><b><u>Ciascuna lista che presenti un numero di candidati effettivi pari o superiore a 3 (tre) deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale, che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamento, pro tempore vigente. Nella sezione della lista relativa ai Sindaci Supplenti, al fine di garantire l'equilibrio fra generi anche nel caso di sostituzioni in corso di mandato, andranno inseriti un esponente di ciascuno dei due generi. Nell'avviso di convocazione possono essere specificate eventuali ulteriori modalità di composizione e funzionamento delle liste al fine di garantire il rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente con</u></b></p>

<p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;</li> <li>dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.</li> </ol> <p>La presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Ai fini della nomina dei sindaci di cui al punto 2. del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.</p> <p>Qualora sia presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea.</p> <p><b>OMISSIS</b></p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.</p> <p>Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al Sindaco di minoranza.</p> <p>Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei Supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.</p> <p>Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei Sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non saranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.</p>	<p><b>riferimento alla composizione del Collegio Sindacale della Società.</b></p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;</li> <li>dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.</li> </ol> <p>La presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Ai fini della nomina dei sindaci di cui al punto 2. del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.</p> <p><b><u>Qualora all'esito delle votazioni non risultino rispettate le proporzioni stabilite dalla normativa vigente nel rapporto tra generi, si procederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato appartenente al genere più rappresentato con il primo membro elencato appartenente al genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale. Se l'equilibrio fra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorrimento, si applica il successivo comma 15 relativamente all'ipotesi che non sia stata presentata alcuna lista.</u></b></p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.</p> <p>Qualora sia presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea, <b><u>ferma restando la necessità di rispettare le proporzioni previste dalle norme vigenti con riferimento al genere meno rappresentato.</u></b></p> <p><b>OMISSIS</b></p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, <b><u>avendo cura di rispettare l'equilibrio fra generi nella proporzione normativamente prescritta</u></b>, ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato, <b><u>avendo cura di rispettare l'equilibrio fra generi nella proporzione normativamente prescritta</u></b>, o in subordine ancora il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti, <b><u>avendo cura di rispettare l'equilibrio fra generi nella proporzione normativamente prescritta</u></b>.</p> <p>Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al Sindaco di minoranza.</p> <p>Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei Supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue, <b><u>avendo cura di rispettare l'equilibrio fra generi nella proporzione normativamente prescritta</u></b>: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.</p> <p>Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei Sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa, <b><u>avendo cura di rispettare l'equilibrio fra generi nella proporzione normativamente prescritta</u></b>; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non saranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in</p>
--	--

Per la revoca dei membri del Collegio Sindacale si osservano le disposizioni di legge. La revisione legale dei conti è effettuata da società di revisione nominata ai sensi di legge.	assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. Per la revoca dei membri del Collegio Sindacale si osservano le disposizioni di legge. La revisione legale dei conti è effettuata da società di revisione nominata ai sensi di legge.
--	---

Testo Vigente	Nuovo Testo
Articolo 24	Articolo 24
<b>OMISSIS</b> Qualora, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere presentate liste sino al 5° giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia prevista dallo statuto per la presentazione delle liste è ridotta della metà. <b>OMISSIS</b>	<b>OMISSIS</b> Qualora, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere presentate liste sino al 5°- <b>3°</b> giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia prevista dallo statuto per la presentazione delle liste è ridotta della metà. <b>OMISSIS</b>

Testo Vigente	Nuovo Testo
n.a.	Nuovo Articolo 8-bis
	<b><u>Ai sensi della procedura per la disciplina delle operazioni con Soggetti Collegati adottata dalla Società:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'approvazione dell'Assemblea un'operazione con Soggetti Collegati di maggiore rilevanza, che rientra nella competenza dell'assemblea stessa, nonostante il parere negativo del Comitato Controllo e Rischi, l'operazione può essere compiuta a condizione che, fermo il rispetto delle maggioranze di legge e di statuto nonché delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi, l'Assemblea deliberi anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti.</u></b></li> <li>- <b><u>l'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del codice civile, può autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere operazioni con Soggetti Collegati di maggiore rilevanza, che non rientrano nella competenza dell'assemblea, nonostante il parere negativo del Comitato Controllo e Rischi, solo qualora l'assemblea deliberi con le maggioranze e nel rispetto delle condizioni di cui al precedente alinea.</u></b></li> </ul>

- II. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, in via disgiunta ai legali rappresentanti in carica pro tempore, il potere di compiere ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della delibera e per introdurre le variazioni consentite o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.*

\*\*\*

Milano, 21 e 28 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Matteo Arpe)